Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 22 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 agosto 1942-XX, n. 1175.
Riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, istituita con la legge 25 marzo 1917, n. 481, assume la denominazione di « Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma; è sottoposta alla tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha i seguenti compiti:

1°) assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;

2°) assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido;

3°) assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4°) assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso Istituti di ricovero;

5°) collocamento al lavoro degli invalidi;

6°) assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei riguardi degli invalidi minorenni, ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

7°) tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra.

Il regolamento esecutivo del presente decreto sarà approvato con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa coi Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni.

Art. 2.

Sono considerati invalidi di guerra, agli effetti del presente decreto, i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizi di guerra o, comunque, per un fatto di guerra.

Sono, altresì, considerati invalidi di guerra i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio subito in servizio attinente alla guerra.

La dichiarazione di invalidità, anche per i non militari, ai quali siano applicabili le disposizioni sulle pensioni di guerra, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti del presente decreto, sarà fatta secondo le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Art. 3.

L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Sede centrale e di quelli provinciali.

Gli uffici provinciali assumono la denominazione di « Rappresentanze provinciali ».

Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando è giustificata dal numero di essi, possono venire istituiti appositi uffici di Rappresentanza.

Art. 4.

L'Opera nazionale è amministrata da un presidente e da un Consiglio di amministrazione, da lui presieduto, nominati con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Il presidente rappresenta l'Ente ed ha tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione; dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente, in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità, prende le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e tutte le misure conservative reclamate dal bisogno, con l'obbligo di informarne il Consiglio, nella sua prima adunanza, per ottenerne la ratifica.

Un direttore generale esercita i poteri e le funzioni che gli sono delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è, inoltre, a capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Opera e risponde del loro andamento verso il presidente.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di un rappresentante del P.N.F.;

b) di tre funzionari dello Stato scelti, rispettivamente, su designazione del Ministro per l'interno, del Ministro per le finanze e del Ministro per le corporazioni;

c) di tre invalidi di guerra, scelti in base a designazione, per un numero triplo, dall'organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Fra i componenti del Consiglio, il presidente sceglierà un consigliere che, in sua assenza od impedimento, presiederà il Consiglio stesso.

Il Consiglio si rinnova, per intero, ogni quadriennio ed i membri uscenti possono essere confermati.

Il componente, nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica, vi rimane per il periodo di tempo in cui sarebbe rimasto l'altro sostituito.

Il direttore generale dell'Opera assiste alle adunanze.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione delibera su quanto concerne:

1°) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2°) l'acquisto dei beni stabili e l'accettazione dei lasciti che importino aumento di patrimonio e delle donazioni;

3°) la trasformazione o diminuzione di patrimonio;

4°) le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;

5°) i provvedimenti di carattere generale da adottare in rapporto agli Enti pubblici, alle Associazioni, ai Comitati ed Istituti, che hanno per iscopo l'assistenza degli invalidi di guerra;

6°) l'istituzione o la soppressione delle Rappresentanze provinciali ed all'estero dell'Opera;

7°) la delega, e la eventuale revoca, a ciascuno degli Enti, delle Associazioni, dei Comitati ed Istituti suddetti, delle attribuzioni contemplate dall'art. 1 del presente decreto;

8°) la concessione di sussidi a favore degli Enti, Comitati ed Istituti indicati nel successivo art. 10 lettere *a*) e *b*);

9°) il regolamento del personale e quello dei servizi della Sede centrale e delle Rappresentanze;

Il Consiglio delibera anche su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.

Art. 7.

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale è composto di tre membri, di nomina governativa, rispettivamente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti.

I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione: essi esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 8.

L'Opera nazionale provvede ai servizi della Sede centrale e delle Rappresentanze provinciali od all'estero mediante un proprio personale di ruolo.

La dotazione organica; le norme di assunzione e di stato giuridico; il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza di detto personale, compreso il direttore generale, sono stabilite dall'apposito regolamento di cui al n. 9 del precedente art. 6.

Tale regolamento sarà approvato dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa col Ministro per le finanze.

Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, deve essere contenuto in limiti non superiori a quelli stabiliti per i dipendenti civili dello Stato di pari gruppo e grado.

Il direttore generale e gli altri impiegati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

Sempre che potranno essere forniti all'Opera nazionale funzionari delle Amministrazioni dello Stato, essi vi saranno assegnati in posizione di comando ed, in tal caso, dovranno rimanere vacanti nel ruolo del personale dell'Opera i posti da essi occupati.

Art. 9.

E' data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previa intesa con le rispettive Amministrazioni centrali.

Art. 10.

All'azione dell'Opera concorrono:

a) gli Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed Istituti che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi di guerra;

b) le Amministrazioni e gli Enti che hanno scopo di istruzione, ricovero, o, comunque, assistenza in genere e gli Enti che hanno per iscopo la cura degli infermi;

c) il Ministero delle corporazioni, attraverso i suoi organi.

Art. 11.

L'Opera nazionale, valendosi del concorso delle istituzioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, le coordina, le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti autorità, ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta l'autonomia di gestione, ma ne può chiedere e promuovere la riforma degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento quando esse non rispondano ai fini per i quali sono state costituite, o non sia regolare la loro amministrazione, esercitando quindi, sovra di esse, poteri di controllo e di vigilanza.

L'Opera nazionale può creare o promuovere la costituzione di speciali Comitati o Istituti, là dove non ne siano sorti; e, dove lo ritenga opportuno, può nominare speciali delegati con l'incarico di provvedere a quanto all'uopo è necessario.

Può anche promuovere dai prefetti la costituzione, d'ufficio, di Federazioni provinciali fra gli Enti, i Comitati e gli Istituti di cui al comma *a*) del precedente articolo.

Può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la costituzione di Federazioni interprovinciali fra i detti Enti, Comitati ed Istituti.

Le norme per l'esercizio delle facoltà consentite dal presente articolo saranno stabilite con il regolamento per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze verrà annualmente stanziato, in apposito capitolo, un contributo a favore dell'Opera nazionale, nella somma che sarà ritenuta necessaria per sopperire ai fini indicati dal presente decreto.

L'Opera nazionale, oltre al contributo statale di cui al comma precedente, potrà disporre dei fondi che ad essa perverranno per lasciti, donazioni o per contributi di altri Istituti o di privati.

Art. 13.

L'esercizio annuale dell'Opera nazionale comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio comprende: la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

Il conto consuntivo comprende: le entrate di competenza accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza accertate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi dei precedenti esercizi ed il conto totale dei residui che si trasferiscono all'esercizio successivo.

Al conto consuntivo è allegato il conto patrimoniale dimostrante la consistenza del patrimonio dell'Opera all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni avvenute durante l'esercizio e la consistenza alla fine dell'esercizio stesso.

Agli effetti della riscossione delle entrate, accertate entro il 30 giugno, e della liquidazione e pagamento delle spese, impegnate entro la stessa data, la chiusura del conto è protratta fino al 31 luglio.

Per le modalità e termini dell'invio e approvazione del bilancio e del conto consuntivo dell'Opera, si applicheranno le disposizioni del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 720, modificato col R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 442.

Art. 14.

L'Opera nazionale, e le istituzioni con essa collegate erette in enti morali che hanno per iscopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, non sono soggette alla legge e ai regolamenti che disciplinano le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza: sono, però, estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per dette Istituzioni, nonchè quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462, e dell'art. 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1662.

L'Opera nazionale e le Istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Tutte le liberalità disposte, sia per atto tra vivi che di ultima volontà, a favore dell'Opera nazionale e delle Istituzioni medesime, saranno altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni da parte dell'Opera nazionale e delle altre Istituzioni legalmente riconosciute aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Nel regolamento saranno stabilite le norme relative alla vigilanza ed alla contabilità degli Enti sopraindicati.

Art. 15.

I militari dichiarati invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni, potranno, quando la infermità consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorità militare, rimanere in servizio.

Gli invalidi saranno riammessi negli uffici pubblici nei quali già si trovavano al momento della loro chiamata alle armi per la guerra, e per i non militari, al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, purchè abbiano riacquistata capacità di prestare utile servizio.

Tale idoneità, in caso di contestazione, sarà accertata, d'ufficio, dall'Amministrazione interessata in unione a un sanitario delegato dall'Opera nazionale, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

L'invalido riconosciuto idoneo sarà invitato dall'Amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente; e, qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sarà conferito secondo le norme in vigore.

Art. 16.

Nelle norme da stabilirsi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1, saranno indicate le categorie di impiego che, derogando dalle leggi esistenti, il Governo del Re potrà conferire agli invalidi di guerra senza concorso, esclusi i posti di gruppo *A* e *B* od equiparabili.

Art. 17.

Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovano nelle condizioni indicate dagli articoli 1 e 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende di cui all'art. 1 del decreto stesso, purchè ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purchè, dalla visita del Collegio medico provinciale di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, risulti che essi abbiano riacquistato la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

Ogni eventuale controversia sarà decisa nei modi stabiliti dagli articoli 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresì applicabili le disposizioni degli articoli 2 a 9 del decreto stesso.

Art. 18.

Tutte le Istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione di invalidi sono obbligate — quando abbiano posti disponibili — al ricovero e all'assistenza degli invalidi di guerra designati dall'Opera nazionale.

Tale obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'Istituzione, a termini delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera nazionale.

Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a prò di determinate famiglie, che le Istituzioni anzidette abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi di guerra, e, a parità di titoli con gli altri concorrenti, i loro figli.

Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio, la preferenza accordata agli invalidi prende grado prima di quella concessa agli orfani di guerra: quella ai figli degli invalidi subito dopo quella concessa agli orfani suddetti.

Gli Istituti ospedalieri di qualunque tipo, i Sanatori e le Case di cura, che abbiano fissato una tariffa di ricovero, dovranno applicare agli invalidi di guerra ricoverati a carico dell'Opera nazionale la retta minima ed, ove esista, quella stabilita per i poveri.

Art. 19.

I mutilati e gli storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il recupero del massimo possibile di capacità al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi Istituti o scuole.

Art. 20.

Gli invalidi ammessi negli Istituti e Scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi, a spese dell'Amministrazione militare in quella misura che sarà prestabilita, ancora che sia, nel frattempo, pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'Amministrazione dell'Istituto o della Scuola, la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione.

Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunziati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'Istituto o Scuola di rieducazione, e l'Amministrazione militare continuerà a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo.

L'Opera nazionale potrà continuare a trattenere a suo carico gli invalidi negli Istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sovraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale.

Gli invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agli Istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidità, o a case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli Istituti o case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le autorità militari del luogo dove gli Istituti hanno sede.

Art. 21.

L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per le cure; ufficiali e sottufficiali per la disciplina; e, quando sia possibile, personale militare per l'assistenza e la rieducazione professionale.

Art. 22.

In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il Comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'Istituto o la Scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'Istituto o la Scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle Scuole e dagli Istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto.

Dette licenze potranno sempre consentirsi, quando sia ritenuto opportuno, anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorchè gli invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.

Art. 23.

Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni, saranno a carico dell'Amministrazione militare la quale si varrà della industria nazionale, secondo i tipi che saranno scelti d'accordo con l'Opera nazionale.

Le successive spese di riparazione o di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale, nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente da essa stabilite.

Sarà pure a carico dell'Opera nazionale la spesa per gli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, da fornirsi dagli Istituti di rieducazione, in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'Amministrazione militare.

Art. 24.

Il presente decreto non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare.

Art. 25.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra.

Art. 26.

Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli Istituti di credito fondiario e agrario, dalle Casse di risparmio e da altri Istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolezze di saggio d'interesse e di ammortamento, di modalità e di limiti del credito per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta.

Gli Istituti vi rimangono autorizzati, col presente decreto.

Alle case popolari o economiche, acquistate o costruite da invalidi a tenore di questo articolo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi I e II del titolo IX del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

I terreni coltivabili, le proprietà rustiche, le case popolari o economiche così acquistate o costruite, sono insequestrabili e inalienabili a tenore dell'art. 60 del suddetto testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova o i figli o gli eredi, hanno facoltà di optare fra la alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito, o l'applicazione degli articoli 114, 115, 116 e 117 del suddetto testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni per i quali essa sia richiesta.

Le modalità e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento.

Art. 27.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi di guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sarà obbligatoriamente assunta dagli Istituti assicuratori, e dell'impiego degli stessi invalidi si potrà tener conto soltanto quando superino un certo numero come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l'assicurazione e ciò colle norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 28.

Nell'anno solare 1943, l'esercizio finanziario avrà la durata di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno.

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in

legge. Dal detto giorno cesserà di avere effetto la legge 25 marzo 1917, n. 481, e sue successive modificazioni, nonchè qualsiasi disposizione incompatibile con questo decreto.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. **1176.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di antropologia criminale presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1350;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma addì 10 luglio 1942-XX tra la Regia università di Roma, la Società italiana di antropologia criminale, la signora dott. Gina Ferri in Cassinelli fu Enrico per il finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire presso la Regia università di Roma, in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, riservato all'insegnamento di « antropologia criminale ».

Art. 2.

Ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Roma è aggiunto, limitatamente al periodo della durata della predetta convenzione e a quelli delle sue successive rinnovazioni tacite od esplicite, un posto riservato all'insegnamento di « antropologia criminale ». Venendo a cessare i contributi forniti per il relativo finanziamento, detto posto resterà soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 67. — MANCINI

Repertorio n. 24396.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di antropologia criminale presso la Facoltà di medicina della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquarantadue (XX dell'Era fascista) questo giorno di venerdì alle dieci del mese di luglio in Roma, nella sede del Rettorato della Città universitaria (li 10 luglio 1942-XX);

Avanti di me dott. Balsi Agostino Regio notaro in Roma con studio in via Dossofaiti, 9, e inscritto al Collegio notarile di Roma, assistito dai testimoni signori avv. Sergio Vincenzo di Nicola, nato a Roma e qui domiciliato viale Carlo Felice, 103, e dott. Prospero Biondi fu Luigi, nato ad Acquapendente e domiciliato in Roma via Stamira, 26, funzionario della Regia università;

Sono comparsi i signori:

1) il rettore della Regia università degli studi di Roma, Consigliere nazionale barone prof. Pietro de Francisci del fu Virginio, nato a Roma, domiciliato in Roma per la carica nella Città universitaria, a ciò autorizzato dalle delibere di cui appresso;

2) il presidente della Società italiana di antropologia criminale per la lotta contro la criminalità, con sede in Roma in via Giulia n. 52, e con Sezioni e Sottosezioni in tutta Italia, rappresentata dal suo presidente pro-tempore dott. Mariano D'Amelio fu Camillo, Ministro di Stato, Senatore del Regno, nato a Napoli, e domiciliato in Roma per la carica nella sede della Società suddetta in via Giulia, 52;

3) la signora dott.ssa Gina Ferri fu on. prof. Enrico consorte del sig. avv. Guido Cassinelli, nata a Siena e domiciliata in Roma, via Spallanzani, 22;

tutti di identità personale a me certa;

Premesso:

a) che la Società italiana di antropologia criminale per la lotta contro la criminalità, secondo il desiderio dei propri soci e in adempimento al voto dell'ultimo Congresso di antropologia criminale tenuto in Napoli, nell'anno XVIII, si è fatta promotrice, a mezzo del suo presidente Ecc. avv. Senatore Mariano d'Amelio, con proposta del 22 gennaio 1941, della istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di antropologia criminale, allo scopo di concorrere allo sviluppo degli studi criminologici e assicurare così alla scienza italiana il mantenimento del primato che le viene universalmente riconosciuto in questo campo;

b) che tale insegnamento è impartito da più anni per incarico, sia per il corso di laurea in medicina che per quello di giurisprudenza della Regia università di Roma;

c) che l'iniziativa della istituzione di una cattedra di ruolo per l'insegnamento di antropologia criminale nella Regia università di Roma, ha ottenuto l'alta adesione ed approvazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che ha concesso a tale scopo un contributo annuo di L. 10.000 (diecimila) per un periodo di cinque anni;

d) che Enti, Istituti scientifici e privati hanno aderito a tale iniziativa, assicurando di provvedere per l'attuazione della iniziativa stessa, allo stanziamento di contributi annui che verranno corrisposti alla Società suddetta;

e) che la Società di antropologia criminale si è dichiarata pronta a versare integralmente le somme che a tale titolo le verranno corrisposte, ed ha sollecitato benemerite persone per sopperire alle eventuali deficienze che i contributi di cui sopra dovessero presentare rispetto alla somma di L. 41.700 (quarantunomilasettecento) annue, occorrente per il finanziamento della cattedra da istituire;

f) che a tale scopo essa Società italiana di antropologia criminale ha ottenuto dalla signora dott.ssa Ferri in Cassinelli, per onorare la memoria del padre, l'impegno di contribuire o, qualora necessario provvedervi integralmente, al finanziamento della spesa inerente alla istituzione ed al funzionamento del predetto posto di ruolo, mediante:

1) deposito, presso la Regia università di Roma, di titoli di Stato corrispondenti al valore reale di L. 150.000 (centocinquantamila);

2) ulteriore deposito presso la predetta Università da effettuare non oltre il 30 settembre 1944, di altri titoli di Stato, corrispondenti al valore reale di L. 130.000 (centotrentamila) secondo il corso del giorno in cui è effettuato il deposito. Il versamento di tale somma viene garantito da ipoteca di primo grado, che la signora Ferri in Cassinelli concede su immobili di sua proprietà.

La signora Gina Ferri Cassinelli autorizza la detta Università di Roma a prelevare dalla somma così costituita, le quote che eventualmente occorressero come sopra detto per il finanziamento annuo del detto posto;

g) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 17 febbraio 1941, il Senato accademico nella seduta del 15 febbraio 1941-XIX ed il Consiglio di amministrazione della Regia università nella seduta del 1° maggio 1942-XX, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito della loro competenza, la istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento;

Tutto ciò premesso ed approvato dalle parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Società italiana di antropologia criminale per la lotta contro la criminalità, verserà integralmente alla Regia università di Roma le somme che Enti e privati le corrisponderanno per il finanziamento della spesa inerente al funzionamento del posto di ruolo di professore per l'insegnamento di antropologia criminale da istituire presso la Regia università di Roma, ai sensi e con le norme dell'art. 63 comma II e dell'art. 100 comma II, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato col R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Tale versamento dovrà essere effettuato nella prima quindicina di settembre di ciascun anno scolastico, a decorrere dall'anno accademico 1942-43.

Art. 2.

Qualora i contributi previsti dal precedente art. 1, manchino o non siano sufficienti a fronteggiare, in tutto o in parte, la spesa inerente al funzionamento del posto da istituire ai sensi del medesimo art. 1, vi sarà provveduto integralmente o fino alla concorrenza, mediante corrispondenti prelevamenti dalle somme depositate dalla signora Ferri-Cassinelli, ai sensi dei successivi articoli.

Art. 3.

La signora Ferri-Cassinelli, al titolo e pei fini di cui al precedente articolo 2:

1°) ha depositato presso la Regia università di Roma 22 (ventidue) titoli di Stato corrispondenti al valore reale di L. 153.500 (lire centocinquantatremilacinquecento), secondo il corso del giorno in cui è effettuato il deposito.

I titoli sono così formati:

1) cartella al portatore 0256311, Rendita 5 % C.N. L. 20.000;

2) cartella al portatore 0130426, Rendita 5 % C.N. L. 10.000;

3) cartella al portatore 0022120, Rendita 5 % C.N. L. 10.000;

4) cartella al portatore 0130425, Rendita 5 % C.N. L. 10.000;

5) cartella al portatore 009795, Rendita 5 % C.N. L. 4000;

6) cartella al portatore 054085, Rendita 5 % C.N. L. 2000;

7) cartella al portatore 0048917, Rendita 5 % C.N. L. 2000;

8) cartella al portatore 0048916, Rendita 5 % C.N. L. 2000;

9) cartella al portatore, Rendita 3,50 % Serie 50 dal N. 3012401/500 C.N. L. 10.000;

10) cartella al portatore Rendita 3,50 % Serie 44 dal N. 2073051/100 C.N. L. 5000;

11) Cartella al portatore Rendita 3,50 % Serie 58 dal N. 3180451/500 C.N. L. 5000;

12) cartella al portatore Rendita 3,50 % Serie 60 dal N. 2974151/200 C.N. L. 5000;

13) N. 20 Buoni Tesoro 5 % scadenza 1950 dal N. 0440801/20 L. 10.000 Serie 16ª;

14) N. 20 Buoni Tesoro 5 % scadenza 1950 dal N. 1228661/80 L. 10.000 Serie 3ª;

15) N. 10 Buoni Tesoro 5 % scadenza 1949 dal N. 0702271/80 L. 5000 Serie E;

16) N. 10 Buoni Tesoro 5 % scadenza 1949 dal N. 0702281/90 L. 5000 Serie E;

17) N. 10 Buoni Tesoro 5 % scadenza 1949 dal N. 0702291/300 L. 5000 Serie E;

18) N. 10 Buoni Tesoro 5 % scadenza 1949 dal N. 0702301/310 L. 5000 Serie E;

19) N. 10 Buoni Tesoro 5 % scadenza 1949 dal N. 0702311/20 L. 5000 Serie E;

20) N. 10 Buoni Tesoro 5 % scadenza 1949 dal N. 0702321/30 L. 5000 Serie E;

21) N. 25 Obbligazioni Iri Ferro 4½ % dal N. 341726/50 L. 12.500;

22) N. 25 Obbligazioni Iri Ferro 4½ % dal N. 541501/25 L. 12.500.

Tutti i titoli con cedole scadenti il 1° gennaio 1943-XXI.

In totale n. 22 titoli per l'importo complessivo capitale nominale L. 160.000 (centosessantamila) per il valore reale di lire centocinquantatremilacinquecento (L. 153.500) alla data dell'otto luglio corrente;

2°) si obbliga a depositare presso la suddetta Università, non più tardi del 30 settembre 1944, altri titoli di Stato, corrispondenti al valore reale di L. 130.000 (centotrentamila) secondo il corso del giorno in cui è effettuato il deposito. La signora Ferri Cassinelli consente a che, a garanzia di tale somma di L. 130.000 (centotrentamila) venga iscritta a proprio carico ipoteca di primo grado a favore della suddetta Regia università, sul seguente immobile di cui essa è proprietaria per la metà: villino sito in Roma via Spallanzani 22, costituito di piani quattro oltre il seminscantinato e complessivi vani catastali 67, riportato in catasto urbano di Roma a nome di essa signora Gina Ferri in Cassinelli e Guido Cassinelli ciascuno per la metà, partita 134175, mappa 65 n. 446, esente da imposte per 25 anni a partire dal 1° gennaio 1927, confinante con via Spallanzani, con il fabbricato di via Spallanzani n. 24, di proprietà della Cooperativa villaggio dei giornalisti, con la via privata che sbocca a via Bartolomeo Eustacchio, 12, con la proprietà già conte Massei e con il condominio del villino in via Bartolomeo Eustacchio, 22.

La signora Cassinelli si riserva peraltro il diritto di chiedere alla Regia università di Roma la cancellazione della ipoteca qualora dimostri di aver versato, presso la Tesoreria della predetta Università, i titoli di Stato, in conformità a quanto previsto al n. 2 del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

La signora Gina Ferri in Cassinelli autorizza l'Università a prelevare dalla somma di L. 153.500 (lire centocinquantatremilacinquecento) depositate come sopra e, in caso di esaurimento di questa, dalla somma di L. 130.000 (centotrentamila) garantita dalla ipoteca, la quota occorrente ad integrazione dei contributi di cui all'art. 1, od a sostituzione di questi qualora mancanti o venuti a cessare.

Art. 5.

La Regia università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate, a versare annualmente allo Stato, a decorrere dall'anno accademico 1942-43, l'ammontare complessivo degli emolumenti corrispondenti al titolare di ruolo dell'insegnamento di antropologia criminale, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. La Regia università effettuerà i versamenti di cui al comma precedente mediante prelevamento dai contributi di cui al precedente art. 1 e, questi mancando essendo insufficienti, dalle somme previste dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dall'anno accademico 1942-43, e s'intenderà tacitamente rinnovata per un altro decennio, salvo disdetta da farsi da uno delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza della convenzione stessa.

Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, i contributi di cui al primo comma dell'art. 1, e risultando esaurite le somme di cui all'art. 3 della presente convenzione, il posto di cui al predetto art. 1 verrà soppresso, con effetto dall'anno scolastico successivo, tranne che altri contributi di enti o di privati ne assicurino regolarmente, mediante apposite convenzioni, il finanziamento.

Art. 7.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e della Regia università, sarà registrata in esenzione di ogni tassa di registro e di bollo, a norma dell'art. 55 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Eventuali spese saranno, tuttavia, a carico della signora Gina Ferri.

Art. 8.

Le parti eleggono domicilio come in epigrafe.

Del presente atto scritto da persona di mia fiducia in pagine quattordici questa compresa di quattro fogli di carta senza bollo, ho dato lettura in presenza di testimoni ai comparenti che da me interpellati l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo firmano a forma di legge insieme ai testi.

Il Rettore: *Pietro de Francisci*
Mariano d'Amelio
Gina Ferri Cassinelli
Vincenzo Sergio, teste
Prospero Biondi, teste
Dott. Agostino Balsi, notaro.

Registrato a Roma li 23 *luglio* 1942-XX, *n.* 1691, *vol.* 630, *atti pubblici - Esatte L.* 142,50.

Il reggente: *Acquaviva.*

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1177.

Norme che adeguano ai concorsi interni per le Segreterie universitarie le disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Veduta la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038, sull'ordinamento delle Segreterie universitarie;

Veduti l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per l'adeguamento delle norme dettate dal citato R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, alle disposizioni rela-

tive ai concorsi interni riservati al personale delle Segreterie universitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati delle Segreterie universitarie, i quali, trovandosi nelle condizioni richieste per l'ammissione ai concorsi speciali per posti di grado iniziale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* delle Segreterie stesse, previsti dall'art. 10 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038, non possano partecipare ai concorsi medesimi perchè richiamati alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare, potranno prender parte ad altri concorsi speciali, loro esclusivamente riservati, da indirsi a tempo opportuno dal Ministero dell'educazione nazionale, in relazione a ciascuno dei tre ruoli anzidetti. A tal uopo sarà accantonato un contingente di posti in misura proporzionale al numero degli impiegati che alla data dei bandi dei concorsi originari si trovino nelle condizioni suddette.

Gli impiegati predetti, per poter prender parte ai concorsi loro riservati, dovranno comprovare, mediante dichiarazione della competente autorità militare, di essersi trovati nelle condizioni di cui al precedente comma; qualora superino i concorsi, verranno inclusi, secondo la votazione riportata, nelle graduatorie dei vincitori dei concorsi cui non potettero partecipare e verranno collocati, nel grado iniziale del rispettivo ruolo, nei posti corrispondenti alle graduatorie stesse.

Ai soli effetti giuridici, la loro nomina in ruolo avrà decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita se essi avessero potuto prender parte al concorso originario.

In relazione a coloro che, ammessi alle prove orali del concorso originario, non abbiano potuto sostenerle perchè richiamati alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Fin quando non saranno state formate le graduatorie generali di cui al presente articolo, si intenderà conferita con riserva di anzianità la nomina ai vincitori dei concorsi speciali previsti dall'art. 10 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038.

Per l'espletamento dei concorsi riservati di cui al presente articolo si applicheranno le disposizioni dell'art. 14 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 74. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 ottobre 1942-XX.

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Littoria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, approvato con R. decreto in data 15 marzo 1937-XV, n. 372, modificato con proprio decreto in data 10 febbraio 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 7 luglio 1938-XVI, col quale sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'Eccellenza gr. cr. prof. Pietro Fedele, Ministro di Stato, Senatore del Regno, è confermato presidente della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, ed il signor Carlo Di Stefano è nominato vice presidente della Cassa di risparmio medesima, per il triennio 1942-1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

MUSSOLINI

(3996)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 ottobre 1942-XX.

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazio-

ne delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 28 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, approvato con proprio decreto in data 18 aprile 1939-XVII;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Gaetano Tirasacchi è confermato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, ed il geom. Irnerio Agostini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio predetta, per il quadriennio 7 luglio 1942-XX - 6 luglio 1946-XXIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

MUSSOLINI

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1942-XX.

Categorie di lavoratori che le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici possono assumere senza il tramite degli Uffici di collocamento, e categorie per le quali è consentita la richiesta nominativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Sentite le Amministrazioni dello Stato interessate;

Sentita la Commissione centrale per il collocamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dall'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento le seguenti categorie di lavoratori da assumersi in servizio dalle Amministrazioni dello Stato:

A) *categorie generali*:

1) personale operaio non di ruolo reclutato mediante concorsi od esperimenti pubblici;

2) marconisti.

B) *categorie particolari*:

Ministero degli affari esteri: le seguenti categorie di personale occorrente alla tipografia riservata:

— dattilografe e monotipiste dalla 1ª alla 3ª categoria;

— monotipisti fonditori dalla 1ª alla 2ª categoria;

— compositori tipografi dalla 1ª alla 3ª categoria;

— impressori tipografi dalla 1ª alla 3ª categoria;

— librai e legatori dalla 1ª alla 3ª categoria;

— legatrici e libraie dalla 1ª alla 3ª categoria;

— ausiliari tipografi dalla 1ª alla 3ª categoria.

L'esclusione si estende anche alle corrispondenti categorie di apprendisti.

Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica:

— salariati destinati a lavori di particolare segretezza (lavori presso le opere di fortificazione, lavori tipografici presso il Comando del Corpo di S. M.; lavori per conto del S.I.M., e simili).

Ministero delle finanze:

— operai del deposito generale dei valori bollati di Roma;

— custodi fiduciari dei valori bollati presso gli Uffici del registro del Regno;

— operai addetti alla Regia Zecca.

Art. 2.

E' consentita all'Amministrazione dello Stato la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione dei lavoratori aventi le qualificazioni sottoindicate:

A) *categorie generali*:

— addetti alla vigilanza, custodia e manutenzione di immobili e di materiali;

— personale di magazzino;

— telefonisti;

— elettricisti;

— conducenti;

— ciclisti;

— meccanici, macchinisti e motoristi.

B) *categorie particolari*:

Ministero delle finanze:

— uomini di fatica dei magazzini provinciali e compartimentali del bollo;

— operai dei magazzini di cancelleria e vestiario del Provveditorato generale dello Stato;

— canneggiatori, indicatori e portastadie degli Uffici provinciali del catasto;

— operai specializzati nella lavorazione dei sali e dei tabacchi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

— conduttori di macchine speciali per la lavorazione dei sali e dei tabacchi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Ministero dell'agricoltura e foreste:

— personale operaio occorrente per i lavori di sperimentazione delle stazioni sperimentali agrarie elencate nella tabella *A* annessa al R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

— operai specializzati che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno facoltà di assumere, in base al disposto nell'art. 7 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, per l'espletamento di determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agricole in occasione dello svolgimento dei corsi temporanei ai contadini;

— operai del Regio Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca di Roma;

— palafrenieri borghesi dei depositi cavalli stalloni;

— operai salariati degli Istituti zootecnici e caseari;

— operai dei Regi stabilimenti-ittiogenici, dei Consorzi per la tutela della pesca e dell'Ente nazionale della piscicultura di Vercelli.

Le seguenti categorie di personale occorrente alla Milizia nazionale forestale e all'Azienda dello Stato per le foreste demaniali:

— capi operai specializzati per lavori di rimboschimento e di sistemazione montana;
— capi operai coltivatori di vivai forestali;
— cantonieri stradali;
— capi segantini;
— capi macchia;
— operai specializzati (tagliatori, segantini, squadratori, traversari, carbonai, insacchini, vetturali, ecc.).

Ministero delle comunicazioni:

a) *Ferrovie dello Stato*: personale salariato avente la denominazione di « sussidiario », « contrattista » e « straordinario » destinato a diventare sussidiario.

b) *Poste e telegrafi*: personale operaio specializzato occorrente per la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche;

c) *Marina mercantile*: personale operaio che non abbia mansioni di carattere manovale.

Ministero delle corporazioni:

— operai dell'officina annessa al Laboratorio centrale metrico.

Ministero dei lavori pubblici:

a) *incaricati provvisori di pubblici servizi*:
— osservatori e personale vario non operaio, addetto al servizio idrografico e mareografico;
— portellinai;
— fanalisti;

b) *operai temporanei*:
— capitani;
— capidraga;
— piloti;
— personale specializzato con diversa qualifica in servizio nelle officine e nei cantieri con mansioni di carattere non intermittente;

c) *per l'Azienda autonoma statale della strada*:
— carpentieri, fabbri ferrai, cementisti, asfaltisti, bituminatori;
— operai aventi particolare capacità nell'esecuzione di speciali lavori di manutenzione stradale.

Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica:

— salariati che l'Amministrazione ritenga di trarre dai militari in congedo i quali abbiano, durante il servizio militare, frequentato con esito favorevole corsi di specializzazione per le mansioni relativamente alle quali debbono essere assunti;
— personale operaio specializzato.

Ministero di grazia e giustizia:

— personale salariato degli Istituti di prevenzione e di pena.

Ministero dell'educazione nazionale:

— salariati e, in genere, personale non di ruolo della Regia Università e degli Istituti superiori dipendenti, degli Istituti di istruzione tecnica, dell'Amministrazione dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità dello Stato, escluso il personale giornaliero occorrente ai bisogni delle Regie Soprintendenze e dei Regi Istituti di antichità e d'arte.

Ministero dell'interno:

a) *Direzione generale della sanità pubblica*: operai per il materiale profilattico specializzati, qualificati e manovali.

b) *Istituto di sanità pubblica*:
— meccanici di precisione per la manutenzione e per la fabbricazione diretta degli apparecchi scientifici occorrenti ai vari laboratori dell'Istituto;
— aiuto preparatori dei laboratori di batteriologia, di biologia e di malariologia;
— aiutanti dei tecnici nelle specializzazioni di analisi e controllo sui prodotti chimici e sulle sostanze alimentari di competenza del laboratorio di chimica;
— assistenti edili ed aiutanti tecnici dei laboratori di ingegneria sanitaria.

c) *Croce Rossa Italiana*:
— personale infermiere;
— personale addetto ai laboratori di materiale da guerra, ai depositi armamentari chirurgici e medicinali, alle officine farmaceutiche.

Art. 3.

E' consentita alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti pubblici la richiesta nominativa per l'assunzione del personale avente le stesse qualificazioni per le quali è ammessa la richiesta nominativa da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° ottobre 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ROMA

A) COSTITUZIONI:

1454. *Bemporad Daniele fu Isacco*. — Registro ditte numero 116.833. Sede: Roma, via Carlo Alberto, 5 — Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti e confezioni. Proprietario: Bemporad Daniele fu Isacco, Roma, via Carlo Alberto, 13. (Denuncia presentata il 21 luglio 1942-XX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1455. *Ditta C. Debenedetti di Valabrega Lamberto*. — Registro ditte n. 119.444. Sede: Roma, via dei Greci, 19 — Forma giuridica: individuale. Commercio piume ornamento signora. Proprietario: Valabrega Lamberto di Samuele Emanuele, Roma, via dei Greci, 20. (Denuncia presentata il 25 luglio 1942-XX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1456. *Anticoli Abramo fu Graziano*. — Registro ditte numero 106.060. Sede: Roma, piazza Teatro Pompeo, mercato —

Forma giuridica: individuale. Commercio articoli ferramenta usati (ambulante). Proprietario: Anticoli Abramo fu Graziano, Roma, via Leonardo Cattolica, 3. (Denuncia presentata il 28 luglio 1942-XX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1457. *Perugia Letizia di Israele.* — Registro ditte n. 119.563. Sede: Roma, via Cremera, 15 — Forma giuridica: individuale. Esercizio laboratorio di stagnino. Proprietaria: Perugia Letizia di Israele, Roma, via degli Equi, 70. (Denuncia presentata l'8 agosto 1942-XX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1458. *Di Cave Cesare fu Samuele.* — Registro ditte n. 114.199. Sede: Roma, via Ottaviano, 103. Commercio tessuti. Proprietario: Di Cave Gino fu Alberto, Roma, via della Luce, 3-B. Il proprietario dell'azienda Di Cave Gino fu Alberto (richiamato alle armi), ha nominato procuratore il cugino Di Cave Cesare fu Samuele (ebreo), Roma, via della Luce, 3-B, in data 20 novembre 1941-XX. (Denuncia presentata l'11 agosto 1942-XX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1459. *Di Veroli Enrico fu Michele.* — Registro ditte n. 119.595. Sede: Roma, via S. Maria del Pianto, 10 — Forma giuridica: individuale. Esercizio laboratorio di confezioni borsette e portafogli. Proprietario: Di Veroli Enrico fu Michele, Roma, via S. Maria del Pianto, 10. (Denuncia presentata il 13 agosto 1942-XX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1460. *Di Veroli Michele fu David.* — Registro ditte n. 104.133. Sede: Roma, via Tiburtina, 65 — Forma giuridica: individuale. Rappresentante di maniglie per serramenta. Proprietario: Di Veroli Michele fu David, Roma, via Tiburtina, 65. (Denuncia presentata il 27 agosto 1942-XX, a' sensi dell'art. 47 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1461. *G. e M. Fratelli Astrologo.* — Registro ditte n. 119.939. Sede: Roma, via dei Delfini, 5 — Forma giuridica: Società di fatto. Esercizio laboratorio di confezioni e di biancheria. Soci: 1) Astrologo Giuseppe di Angelo; 2) Astrologo Michele di Angelo, residenti in Roma, via dei Delfini, 5. (Denuncia presentata in data 24 settembre 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

B) MODIFICAZIONI:

33. *Amati e Spizzichino.* — Registro ditte n. 102.552. Sede: Roma, via S. Maria del Pianto, 18 — Forma giuridica: società di fatto. Commercio calzetteria ed affini. Soci: 1) Amati Italo fu Isacco, Genzano, via IV Novembre, 2; 2) Spizzichino Guglielmo fu Giacobbe, Roma, via S. Bartolomeo dei Vaccinari. (Nomina di Amato Amedeo di Italo, domiciliato in Genzano di Roma, piazza IV Novembre, a procuratore generale di Amati Italo per l'esercizio di vendita tessuti in Genzano Corso Vittorio Emanuele, 90, in data 1° gennaio 1942-XX).

157. *Bottega dell'Esploratore e dell'Alpinista.* — Registro ditte n. 67.105. Sede: Roma, via delle Convertite, 21 — Forma giuridica: società a garanzia limitata. Commercio articoli sportivi. Soci: 1) Cagnucci Domenico fu Ulisse (ariano), Roma, via Caltagirone, 15; 2) Morpurgo Luciano fu Giuseppe, Roma, via Dora, 1 (discriminato); 3) Morpurgo Giorgio fu Elio (nazionalità inglese), Trieste via S. Caterina, 5. (Nomina di Bonora Vittorio fu Vittorio (ariano), Trieste, via Panliana, 14 ad amministratore unico, in data 11 agosto 1942-XX).

244. *Citoni Silvia in Limentani fu Beniamino.* — Registro ditte n. 2.418. Sede: Roma, via del Pellegrino, 169, commercio oggetti usati e piazza della Cancelleria mercato vendita sopramobili (ambulante). — Forma giuridica: individuale. Proprietaria: Citoni Silvia in Limentani, via dei Giubbonari, 23. (Cessazione del banco in piazza della Cancelleria in data 27 agosto 1942-XX).

387. *Di Cori Lina di Graziano.* — Registro ditte n. 94.441. Sede: Roma, piazza Venezia, 5-B — Forma giuridica: individuale. Commercio guanti e mercerie. Proprietaria: Di Cori Lina di Graziano, Roma, via del Progresso, 37. (Nomina a procuratore del marito Limentani Settimio di Servadio, Roma, via di Monte Fiore, 34, in data 29 luglio 1942-XX).

584. *Di Veroli Umberto fu Michele.* — Registro ditte n. 5.430. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 5 e via Portico l'Ottavia, 51 e mercato di piazza della Cancelleria — Forma giuridica: individuale. Commercio indumenti rurali. Proprietario: Di Veroli Umberto fu Michele, Roma, via Portico d'Ottavia, 7-A. (Inizio della vendita all'ingrosso nell'esercizio di via Portico d'Ottavia, 5, in data 13 novembre 1941-XX, e cessazione del banco in piazza della Cancelleria in data 4 settembre 1942-XX).

598. *Efrati Settimio.* — Registro ditte n. 12.698. Sede: Roma, via Nazionale, 170 — Forma giuridica: società di fatto. Commercio mercerie, pelliccerie, ecc. Soci: 1) Di Segni Enrica fu Benedetto; 2) Efrati Silvio fu Settimio, residenti in Roma, via Francesco dell'Ongaro, 36. (Decesso della socia Di Segni Enrica, ammissione in qualità di socio di Sonnino Giacomo Guido fu Giuseppe, Roma, via G. Venezian, 18, in data 31 agosto-1° settembre 1942-XX; mutamento della ragione sociale in «Ditta Settimio Efrati di Sonnino & Efrati»).

628. *Fiorentino Adele fu Giuseppe.* — Registro ditte n. 70.997. Sede: Roma, via dei Baullari, 128 — Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti. Proprietaria: Fiorentino Adele fu Giuseppe, Roma, piazza della Cancelleria, 62. (Dichiarazione di fallimento con sentenza del R. Tribunale di Roma in data 21 giugno 1942-XX).

656. *Frascati Settimio di Samuele.* — Registro ditte n. 73.883. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 46 — Forma giuridica: individuale. Commercio giubbe e biancheria confezionata. Proprietario: Frascati Settimio di Samuele, Roma, via del Tempio, 4. (La ditta esercita anche il commercio all'ingrosso).

733. *Limentani Rubino fu Sabatino.* — Registro ditte numero 49.397. Sede: Roma, via S. Maria del Pianto, 1 — Forma giuridica: individuale. Commercio abiti usati. Proprietario: Limentani Rubino fu Sabatino, Roma, via Catalana, 5. (Sostituzione della vendita di abiti usati con abiti nuovi, in data 28 settembre 1942-XX).

840. *Pace Cesare fu Giacobbe.* — Registro ditte n. 5.173. Sede: Roma, via dei Giubbonari, 65-66 e via Depretis, 83: commercio mobili nuovi; via delle Grotte, 21: depositi letti di ferro — Forma giuridica: individuale. Proprietario: Pace Cesare fu Giacobbe, Roma, via Portico d'Ottavia, 49. (Cessione dell'azienda di via dei Giubbonari 65-66 a Piperno Giacomo, in data 7 gennaio 1942-XX).

937. *Piperno Alberto fu Graziano.* — Registro ditte n. 1.817. Sede: Roma, piazza Costaguti, 39 — Forma giuridica: individuale. Commercio dolciumi. Proprietario: Piperno Alberto fu Graziano, Roma, via Arenula, 41. (Nomina dei figli Piperno Angelo e Piperno Graziano, residenti in Roma, via Arenula, 41, a procuratori generali in data 9 giugno 1942-XX).

1433. *Piperno Giacomo di Mosè.* — Registro ditte n. 112.585. Sede: Roma, via Portuense, 201 — Forma giuridica: individuale. Fabbricazione mobili. Proprietario: Piperno Giacomo di Mosè, Roma, via S. Maria dei Calderari, 24. (Apertura di un esercizio per vendita di mobili, letti di ferro e tappezzerie in Roma, via dei Giubbonari, 65, in data 28 febbraio 1942-XX).

C) CESSAZIONI:

67. *Anticoli Ester di Alberto.* — Registro ditte n. 86.251. Sede: Roma, via Palestro, 58 — Forma giuridica: individuale. Commercio ferro e stracci. Proprietaria: Anticoli Ester di Alberto, Roma, via Reginella, 14. (Cessata in data 6 giugno 1942-XX).

130. *Astrologo Virginia di Sabato.* — Registro ditte n. 98.193. Sede: Roma, via Cesena, 36 — Forma giuridica: individuale. Commercio ferro vecchio. Proprietaria: Astrologo Virginia di Sabato, Roma, Arco Costaguti, 21. (Cessata in data 3 giugno 1942-XX).

135. *Bemporad Guglielmo fu Isacco.* — Registro ditte numero 36.565. Sede: Roma, via Carlo Alberto, 5. — Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti e confezioni. Proprietario: Bemporad Guglielmo fu Isacco, Roma, via Carlo Alberto, 13. (In seguito alla morte del titolare l'azienda è passata in proprietà del fratello Bemporad Daniele fu Isacco, in data 27 maggio 1942-XX).

158. *Calò Alberto di Angelo.* — Registro ditte n. 96.915. Sede: Roma, via Basento, 73 — Forma giuridica: individuale. Commercio oggetti usati. Proprietario: Calò Alberto di Angelo, Roma, via Reginella, 10. (Cessata in data 23 maggio 1942-XX).

216. *Caviglia Fortunata fu Sabato.* — Registro ditte n. 34.063. Sede: Roma, piazzale Portuense, mercato — Forma giuridica:

individuale. Commercio oggetti usati (ambulante). Proprietaria: Caviglia Fortunata fu Sabato, Roma, via S. Bartolomeo all'Isola, 20. (Cessata per morte della proprietaria).

415. *Di Nepi Margherita fu Samuele.* — Registro ditte numero 32.495. Sede: Roma, via A. Cappellini, 45 — Forma giuridica: individuale. Commercio ferro vecchio. Proprietaria: Di Nepi Margherita fu Samuele, Roma, via della Reginella, 27. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

417. *Di Nepi Reale fu Servadio.* — Registro ditte n. 81.221. Sede: Roma, via S. Maria del Pianto, 13. — Forma giuridica: individuale. Commercio abiti usati. Proprietaria: Di Nepi Reale fu Servadio, Roma, via S. Maria del Pianto, 13. (Cessata in data 27 luglio 1942-XX).

437. *Di Porto Anna fu Sabatino.* — Registro ditte n. 7.797. Sede: Roma, Largo Cavalleggeri, mercato — Forma giuridica: individuale. Commercio maglierie (ambulante). Proprietaria: Di Porto Anna fu Sabatino, Roma, Borgo Vittorio, 85. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

438. *Di Porto Betta di Vitale.* — Registro ditte n. 57.053. Sede: Roma, via Orvieto, mercato — Forma giuridica: individuale. Commercio calze (ambulante). Proprietaria: Di Porto Betta di Vitale, Roma, via della Reginella, 7. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

450. *Di Porto Fiorina fu Isacco.* — Registro ditte n. 6.992. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele, mercato — Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Di Porto Fiorina fu Isacco, Roma, via della Reginella, 14. (Cessata in data 20 marzo 1941-XIX).

560. *Di Veroli Letizia fu Angelo.* — Registro ditte n. 102.517. Sede: Roma, via dei Coronari, 220 — Forma giuridica: individuale. Commercio rottami di ferro. Proprietaria: Di Veroli Letizia fu Angelo, Roma, piazza B. Cairoli, 107. (Cessata in data 11 luglio 1942-XX).

570. *Di Veroli Mosè fu Cesare.* — Registro ditte n. 91.261. Sede: Velletri, via della Trinità, 8 — Forma giuridica: individuale. Commercio rottami metallici. Commercio rottami usati, abiti (ambulante). Proprietario: Di Veroli Mosè fu Cesare, Velletri, via della Trinità, 8-a. (Cessata in data 1° febbraio 1941-XIX).

573. *Di Veroli Pacifico di Mosè.* — Registro ditte n. 91.263. Sede: Velletri, via della Trinità, 6 — Forma giuridica: individuale. Commercio rottami di ferro (ambulante). Proprietario: Di Veroli Pacifico di Mosè. (Cessata in data 1° febbraio 1941-XIX).

735. *Limentani Settimio di Giovanni.* — Registro ditte numero 102.111. Sede: Roma, via Bovari, mercato — Forma giuridica: individuale. Commercio chincaglierie e tessuti (ambulante). Proprietario: Limentani Settimio di Giovanni, Roma, via dei Giubbonari, 23. (Cessata in data 27 agosto 1942-XX).

845. *Padova Oscar fu Giulio.* — Registro ditte n. 68.612. Sede: Roma, via G. Lanza, 110-112 — Forma giuridica: individuale. Commercio articoli per verniciatura. Proprietario: Padova Oscar fu Giulio, Roma, via Sebastiano Conca, 12. (Cessata in data 25 luglio 1942-XX).

859. *Pavoncello Anselmo di Sabato.* — Registro ditte numero 102.295. Sede: Roma, via Otranto, 39-C — Forma giuridica: individuale. Commercio raccolta stracci. Proprietario: Pavoncello Anselmo di Sabato, Roma, via dei Fienaroli, 36. (Cessata in data 26 giugno 1942-XX).

1034. *Sed Angelo fu Salomone.* — Registro ditte n. 102.481. Sede: Roma, via della Reginella, 14 — Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline mosaici (ambulante). Proprietario: Sed Angelo fu Salomone. (Cessata in data 14 agosto 1942-XX).

1114. *Sonnino Cesare fu Mosè.* — Registro ditte n. 43.645. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele e piazza Cancelleria, mercati — Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie. Proprietario: Sonnino Cesare fu Mosè, Roma, via San Crisogono, 30. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

1319. *Valabrega Samuele fu Emanuele.* — Registro ditte n. 9.459. Sede: Roma, via dei Greci, 19. — Forma giuridica: individuale. Lavorazione e tintura piume, cappelli e fiori. Proprietario: Valabrega Samuele fu Emanuele, Roma, via dei Greci, 19. (Cessione dell'azienda a Valabrega Lamberto, in data 18 giugno 1942-XX).

1327. *Veneziano Aron fu Samuele.* — Registro ditte n. 102.610. Sede: Roma, via del Biscione, mercato — Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Veneziano Aron fu Samuele, Roma, via Roma Libera, 16. (Cessata nel 1939).

1456. *Anticoli Abramo fu Graziano.* — Registro ditte numero 106.060. Sede: Roma, piazza Teatro Pompeo, mercato. — Forma giuridica: individuale. Commercio articoli ferramenta usati (ambulante). Proprietario: Anticoli Abramo fu Graziano, Roma, via Leonardi Cattolica, 3. (Cessata nell'agosto 1940-XVIII).

(3990)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VENEZIA

CESSAZIONI

Bassani Enrico Emiliano fu Giacomo, già socio accomandatario e poi liquidatore della « *G. Bassani & C.* » — in liquidazione — imbarchi, sbarchi, spedizioni cereali — Venezia, S. Marco, 2410.

Mariani Francesco fu Enrico — commercio indumenti usati militari — Venezia, Cannaregio, 1240.

(3938)

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Società cooperativa Cantina sociale cooperativa di Monterotondo e Mentana.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 16 ottobre 1942-XX, si conferiscono al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Società cooperativa Cantina sociale cooperativa di Monterotondo e Mentana, con sede in Monterotondo, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della Cooperativa stessa, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882.

(3982)

Determinazione dei prezzi delle calzature civili e militari fuori uso

Il Ministero delle corporazioni, a seguito della circolare P. 399 del 9 luglio c. a., relativa alla determinazione dei prezzi delle calzature civili e militari fuori uso, ha fissato, con provvedimento P. 511 dell'8 ottobre corrente, in L. 10 al chilogrammo il prezzo di cessione agli artigiani delle calzature suddette di terza categoria.

Rimane inalterato il prezzo delle calzature riparate.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

(4003)

Prezzi delle calzature pesanti di gomma per lavoratori

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 512 dell'8 ottobre c. a., ha fissato in L. 80 al paio il prezzo delle calzature pesanti di gomma per lavoratori, con tomaia ottenuta da coperture usate da biciclette e fondo di rigenerato di gomma.

Tale prezzo si riferisce alle vendite da parte delle aziende produttrici, rimanendo inteso che la distribuzione sarà fatta secondo le norme stabilite per le calzature di cuoio per lavoratori.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

(4004)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 21 ottobre 1942-XX - N. 189

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	15,20	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,35
Id. 3,50 % (1902)	85,85
Id. 3 % lordo	70,425
Id. 5 % (1935)	97,175
Redimib. 3,50 % (1934)	85,725
Id. 5 % (1936)	98,125
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,90
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,725
Id. 4 % (15-12-43)	99,80
Id. 5 % (1944)	99,875
Id. 5 % (1949)	98,70
Id. 5 % (15-2-50)	98,35
Id. 5 % (15-9-50)	98,30
Id. 5 % (15-4-51)	98,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di rata semestrale relativo a certificato di Rendita 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1942, relativo al certificato di rendita 5 % n. 143.761 di anuue L. 430, intestato ad Alberti Vincenzo e Rosalia di Domenico, minori ed altri, con usufrutto a Scialabba Salvatore fu Domenico.

Ai termini degli art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 19 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3763)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del Cons. 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906), n. 479334, di annue L. 350, intestato a Moriondo Maria di Domenico moglie di Faccenda Bartolomeo, dom. a Canale (Cuneo).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interessi che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3992)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Circolare n. 429 - Disposizioni per il ritiro del lardo, dei cosciotti e delle spalle dei suini macellati per il consumo familiare.

L'articolo 6 del decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1942-XX stabilisce che tutti coloro che macellano suini per il consumo familiare devono conferire all'Ente economico della zootecnia, lardo, cosciotti e spalle nei quantitativi stabiliti dalla tabella allegata al decreto stesso. Con la presente circolare vengono impartite le necessarie disposizioni per regolare la raccolta, la valutazione, il pagamento, la lavorazione e l'accantonamento dei prodotti ritirati.

Gruppi di appartenenza delle varie provincie.

Con riferimento alla tabella allegata al decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX, le varie provincie vengono assegnate ai gruppi come segue:

1° Gruppo: Piemonte, Lombardia, Venezia Euganea, Emilia, Marche.

2° Gruppo: Venezia Tridentina, Toscana Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Liguria.

3° Gruppo: Venezia Giulia, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Organizzazione centri fissi di raccolta.

Il Co.pro.ma. dovrà provvedere alla scelta ed all'apprestamento dei centri fissi di raccolta che debbono essere idonei alla funzione da svolgere e comunque debbono essere sempre forniti di appositi pesa.

Tali centri dovranno essere approvati in apposita riunione indetta dalla Sezione provinciale dell'alimentazione ed alla quale dovranno partecipare i rappresentanti dell'Ufficio provinciale della zootecnia e delle Organizzazioni sindacali interessate.

In caso di disaccordo dovrà decidere la locale Sezione provinciale dell'alimentazione.

La dislocazione dei centri fissi di raccolta e la determinazione della loro giurisdizione dovrà essere fatta tenuto conto della configurazione della provincia, nonchè del numero dei suini che in ciascun comune sono stati denunciati per la macellazione familiare.

Detti centri potranno essere comunali o intercomunali ed il ritiro dovrà avvenire giornalmente ad orario prestabilito.

Con le stesse modalità si dovrà procedere alla scelta delle persone o delle ditte che assumeranno la funzione di gestori dei centri di raccolta.

Conferimento del prodotto.

Gli allevatori sono tenuti a conferire il lardo ed i cosciotti o le spalle nei centri di raccolta entro trentasei ore dall'avvenuta macellazione dei suini. Il prodotto deve essere consegnato allo stato fresco, ossia non salato.

I cosciotti e le spalle dovranno essere tagliati a regola d'arte secondo lo schema del grafico riportato sul retro del tagliando « B » della cartolina 25-S rilasciata all'allevatore per la macellazione familiare e dopo il taglio, dovranno essere appesi per il raffreddamento e non appoggiati su tavoli, allo scopo di evitare il surriscaldamento della carne. Gli allevatori dovranno curare che la cotenna non venga scottata durante la depilatura.

Tanto il lardo quanto la pancetta, dovranno essere consegnati in un unico pezzo e la pancetta non arrotolata. Il lardo da consegnare dovrà venire tagliato dalla parte posteriore di una delle mezzene ed essere privo di ammaccature.

Gli allevatori potranno delegare una persona di fiducia per la consegna del prodotto; tale persona potrà essere lo stesso incaricato della macellazione e lavorazione dei suini a domicilio.

Consegna dei prodotti salati.

Stabilito che di norma i prodotti debbono essere consegnati freschi ai centri di raccolta e cioè entro 36 ore, non salati, quando però speciali condizioni di ambiente lo consiglino e la buona pratica nella lavorazione e conservazione familiare lo consentano, le Sezioni provinciali dell'alimentazione potranno proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere concorde del Co.pro.ma. e delle Unioni dell'agricoltura, che la consegna dei prodotti venga ritardata. In questo caso resta stabilito:

1° che il lardo venga consegnato salato, entro un mese dalla macellazione;

2° che in sostituzione dei cosciotti e delle spalle, gli obbligati al conferimento dovranno consegnare, sempre entro un mese dall'avvenuta macellazione, i quantitativi di pancetta salata, fissati dalla tabella allegata al decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX.

Le autorizzazioni di cui sopra potranno essere richieste anche per determinati comuni o zone della provincia.

In questo caso la consegna dovrà essere fatta sempre a cura dell'allevatore nel giorno che gli sarà comunicato dal centro fisso di raccolta.

Ritardata consegna del prodotto.

Qualora l'allevatore non abbia potuto consegnare i prodotti vincolati entro le 36 ore dalla macellazione esso è tenuto a conferire il lardo salato e, in luogo del cosciotto e della spalla l'equivalente quantitativo in peso di pancetta salata non arrotolata, o un uguale quantitativo di lardo. Anche in questo caso la consegna va fatta su indicazione del centro fisso di raccolta.

Provvedimenti a carico degli inadempienti.

Nel caso di mancato conferimento del prodotto da parte degli allevatori, una volta esperito infruttuosamente il richiamo dell'Ufficio provinciale della zootecnia, la Sezione provinciale dell'alimentazione su comunicazione scritta del citato Ufficio, adotterà i provvedimenti di competenza. Comunque resta stabilito che i quantitativi non conferiti saranno conteggiati come assegnazione in conto delle singole Provincie.

Depositari del prodotto raccolto e pagamento dei prodotti conferiti.

I depositari, scelti, come si è già detto, hanno il compito di ricevere, valutare e pagare il prodotto conferito dagli allevatori.

I depositari operano per conto del Consocarni nei confronti del quale sono responsabili di tutte le operazioni che vanno dal ritiro del prodotto alla consegna dello stesso agli stabilimenti, ai laboratori ed ai magazzini di ammasso, appositamente autorizzati.

I magazzini di ammasso verranno istituiti ai soli fini della raccolta e conservazione dei grassi, ove non esistono laboratori e stabilimenti opportunamente dislocati.

Essi dovranno essere riconosciuti tecnicamente idonei dalla S.A.I.B.

Il pagamento agli allevatori dovrà essere effettuato all'atto della consegna del prodotto, sulla base dei prezzi che verranno in seguito fissati.

Il lardo, la pancetta, i cosciotti o le spalle conferiti dagli allevatori in condizioni difettose — nel caso che possano essere accettati dal centro fisso di raccolta — saranno pagati in rapporto al loro reale valore; in caso di mancato accordo deciderà inappellabilmente il veterinario, che dovrà venire compensato in parti uguali dagli interessati.

Le eventuali contestazioni delle partite conferite dagli allevatori dovranno farsi all'atto del ritiro, avvenuto il quale con il rilascio della ricevuta di cui appresso non potranno essere avanzati reclami.

Ai conferenti per ogni partita consegnata dovrà essere rilasciata una ricevuta secondo lo schema allegato (cart. 5-S-*bis*), ed entro il lunedì di ogni settimana i depositari sono tenuti ad inviare all'Ufficio provinciale della zootecnia i tagliandi « C » regolarmente compilati relativi alle consegne della settimana precedente affinchè l'Ufficio della zootecnia possa effettuare gli scarichi sull'apposito registro.

La responsabilità del pagamento ai conferenti resta attribuita al Consocarni al quale l'Ente economico della zootecnia, nel caso di ritardato o mancato pagamento del prodotto, potrà a mezzo della banca addebitare gli importi nell'interesse degli allevatori consegnatari. A sua volta il Consocarni è autorizzato a farsi rilasciare dai depositari le necessarie garanzie.

I depositari dovranno farsi parte diligente presso i veterinari comunali per rilevare, giorno per giorno, l'elenco degli allevatori che hanno macellato i suini, allo scopo di richiamare tempestivamente alla consegna tutti coloro che non avessero conferito il prodotto nel termine di tempo stabilito.

Gli inadempienti dovranno essere immediatamente segnalati all'Ufficio della zootecnia che a sua volta come si è detto, li segnalerà alla Sezione provinciale dell'alimentazione per i provvedimenti di competenza. Qualora la macellazione dei suini destinati al consumo familiare dovesse aver luogo presso i macelli pubblici, i quantitativi di prodotto che gli allevatori sono obbligati a conferire dovranno essere ritirati dai depositari appena effettuata la macellazione stessa.

Controllo sui prodotti raccolti.

L'Ufficio provinciale della zootecnia è tenuto a controllare se i quantitativi di prodotti ritirati dai centri fissi di raccolta corrispondono ai quantitativi che i singoli allevatori sono tenuti a conferire sulla base della tabella ministeriale. Tale controllo degli Uffici provinciali della zootecnia sui centri fissi di raccolta dovrà essere limitato alla parte riguardante lo scarico dei conferimenti essendo la vigilanza per tutta la gestione economica e finanziaria riservata esclusivamente al Consocarni.

Accantonamento e lavorazione dei prodotti raccolti.

Il prodotto ammassato nei centri fissi di raccolta dai depositari dovrà essere ritirato a cura e spese degli stabilimenti, dei laboratori e dei magazzini di ammasso debitamente autorizzati secondo il piano di abbinamento precedentemente stabilito d'accordo tra il Consocarni, il C.I.C.A. e la S.A.I.B. Quest'ultima ha l'incarico di controllare tali stabilimenti, laboratori e magazzini secondo le modalità già in atto.

I prodotti dovranno essere consegnati dai depositari ai predetti stabilimenti, laboratori e magazzini così come li ricevono senza fare agli stessi nessuna preparazione. Soltanto quando ragioni di conservazione lo impongono i depositari si devono far diligenti ad eseguire la selezione dei prodotti freschi.

Gli stabilimenti, i laboratori ed i magazzini sono tenuti a redigere i verbali di ricevimento sui moduli predisposti dalla S.A.I.B. ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a tenere sempre aggiornato il libro di carico e scarico fornito dalla S.A.I.B.

Gli stabilimenti, i laboratori ed i magazzini dovranno versare ai depositari oltre a quanto corrisposto ai conferenti, un compenso al quintale che verrà successivamente stabilito.

I depositari sono responsabili verso gli stabilimenti, i laboratori ed i magazzini della qualità della merce ritirata. Le partite scadenti ritirate a prezzi inferiori a quelli che verranno stabiliti dovranno essere consegnate separate da quelle normali.

Nei casi di disaccordo tra i depositari e stabilimenti, laboratori e magazzini circa la valutazione delle partite ed il conseguente rimborso del prezzo pagato ai conferenti, dovrà decidere, come arbitro inappellabile il veterinario provinciale o persona dallo stesso delegata. Le spese di perizia saranno a carico della parte soccombente.

Lo stabilimento, il laboratorio o il magazzino dovrà anche funzionare da centro fisso di raccolta per il territorio del comune dove è situato ed anche di altri comuni, se sarà ritenuto possibile.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

N. ...

MATRICE

(al Depositario)

Cognome e nome del conferente

. . . .

. . . .

Comune . . . .

Domicilio . . . .

Prodotto consegnato al centro di raccolta di . . . . . .

Lardo Kg. . . . L. . . .

Pancetta Kg. . . . L. . . .

Cosciotti N. . . . .

Kg. . . . . L. . . .

Spalle N. . . . .

Kg. . . . . L. . . .

Il Depositario

. . . .

Data . . . . . .

N. ...

TAGLIANDO C

(All'Ufficio Provinciale dell'Ente Economico della Zootecnia)

Cognome e nome del conferente . . . . .

. . . .

Comune . . . .

Domicilio . . . .

Prodotto consegnato al centro di raccolta di

. . . .

Lardo Kg. . . . . . . L. . . . .

Pancetta Kg. . . . . . L. . . . .

Cosciotti N. . . . Kg. . . . L. . . . . . .

Spalle N. . . . . Kg. . . . L. . . . . . .

Si dichiara che il pagamento è avvenuto all'atto della consegna del prodotto. Le parti rinunciano, con la firma del presente accordo, ad ogni e qualsiasi eccezione ed azione di rivalsa presente e futura.

Per l'Ente E.Z.
Il conferente o chi per esso

. . . .

Per il Consocarni
Il Depositario

. . . .

(1) Il Veterinario comunale

. . . .

Data, ...

N. ...

TAGLIANDO B

(al Copromia)

Come il tagliando C

N. ...

TAGLIANDO A

(al conferente)

Come il tagliando C

(1) Solo in caso di arbitrato.

I fogli errati devono essere annullati con apposita timbratura da marcare sui quattro tagliandi.

Mod. 6/S *bis*

(4002)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.